INDIVIDUAZIONE DEI COMUNI COLPITI DAL SISMA DEL NOVEMBRE 1980

Art. 1-quinquies

Per le forniture e le lavorazioni da compiersi con oneri comunque a carico del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, devono essere preferite, a parita' di condizioni, le imprese artigiane ed industriali ubicate nelle regioni Basilicata e Campania. Alle relazioni di cui all'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono allegate le relazioni di cui all'articolo 113, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Versione in vigore dal 16 aprile 1981, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Individuazione dei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980
Estremi	Decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/individuazione-dei-comuni-colpiti-dal-sisma-del-novembre-1980/art-1-quinquies

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it